

SOMMARIO  
DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 380  
E DEI RELATIVI EMENDAMENTI ESAMINATI  
DALLA IV COMMISSIONE GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

## ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura; da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da tre avvocati, designati dal Consiglio nazionale forense; da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, due appartenenti al Consiglio di Stato e due alla Corte dei conti, anche a riposo, di qualifica non inferiore a consigliere e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, anche a riposo, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

Pag. 183

PAPA. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « entro due anni » con le altre: « entro un anno ».*

Pag. 184-188

PAPA. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « tre professori ordinari di diritto o procedura penale » con le altre: « tre professori ordinari di materie giuridiche nelle università ».*

Pag. 184-188

PAPA. *Al primo comma dell'articolo 1 aggiungere alla fine le seguenti parole:*

« di cui due appartenenti al Consiglio di Stato, anche a riposo ».

Pag. 184

PAPA. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia » con le altre: « due membri designati dal Ministro di grazia e giustizia ».*

Pag. 184-190

VASSALLI. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali » con le altre: « da cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali ».*

Pag. 184-189

VASSALLI. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « due appartenenti al Consiglio di Stato anche a riposo » con le altre: « uno appartenente al Consiglio di Stato, anche a riposo ».*

Pag. 184-189

VASSALLI. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « due alla Corte dei conti, anche a riposo » con le altre: « uno alla Corte dei conti, anche a riposo ».*

Pag. 184-190

VALIANTE. *In tutto il primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole:*

« anche a riposo ».

Pag. 184-191

TUCCARI. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura » con le altre: « da tre magistrati, di cui almeno uno di tribunale e uno di pretura designati dal Consiglio superiore della magistratura ».*

Pag. 185-188

TUCCARI. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri » con le altre: « sette membri designati, previa intesa, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato ».*

Pag. 185-189

COCCIA. *Al primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole: « da uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione ».*

Pag. 185-190

BENEDETTI. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura » con le altre: « da quattro magistrati, anche a riposo, di cui due appartenenti alle corti di merito, designati dal Consiglio superiore della magistratura ».*

Pag. 185-188

BENEDETTI. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense » con le altre: « da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense ».*  
Pag. 185

BENEDETTI-SABADINI. *All'articolo 1 alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole:*

« e due appartenenti agli uffici di cancelleria ».

Pag. 185-191

TAORMINA. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « da tre avvocati » con le altre: « da quattro avvocati ».*

Pag. 185

TAORMINA. *Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « designati dal Presidente del Consiglio » con le altre: « designati, previa intesa, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato ».*

Pag. 189

CATALDO-COCCIA ed altri. *Al primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole:*

« da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia ».

Pag. 186-190

## TESTO APPROVATO

### ARTICOLO 1.

*« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura; da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da cinque membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, uno appartenente al Consiglio di Stato ed uno alla Corte dei conti, di qualifica non inferiore a consigliere e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.*

*I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.*

*La Commissione è assistita da una segretaria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia ».*

Pag. 191

\* \* \*

Alinea e punto 2).

#### ART. 2.

Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione e informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

Pag. 205

2) attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio, accentuandone l'applicazione sempre quando sia possibile;

Pag. 221

VASSALLI. *Sostituire l'alinea dell'articolo 2 con il seguente:*

« Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione e alle norme delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso deve essere inoltre informato ai seguenti principi e criteri direttivi ».

Pag. 205-214

PAPA. *Dopo le parole: « Il codice di procedura penale » aggiungere le altre: « ispirato al rispetto della libertà del cittadino, ai principi della Costituzione ed informato ».*

Pag. 205-214

GUIDI. *Sostituire l'alinea con le seguenti parole:*

« Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e deve essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi ».

Pag. 206-215

VASSALLI. *All'alinea dell'articolo 2 dopo la parola: « Costituzione » aggiungere le altre: « e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso deve essere inoltre informato ai seguenti principi e criteri direttivi ».*

Pag. 217-220

TUCCARI. *Sostituire l'alinea con le seguenti parole:*

« Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e deve essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi ».

Pag. 217

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO. *Al punto 2) sopprimere le parole:*

« accentuandone l'applicazione sempre quando sia possibile ».

Pag. 221-243

VALIANTE. *Sostituire il punto 2) con il seguente:*

« prevalente caratterizzazione accusatoria del processo ».

Pag. 222

PAPA. *Al punto 2) sopprimere le parole:*

« accentuandone l'applicazione sempre quando sia possibile ».

Pag. 222-242

TUCCARI-GUIDI-SABADINI. *Sostituire il punto 2) con il seguente:*

« attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio ».

Pag. 222-244

RIZ. *Spostare il punto 2) dell'articolo 2 all'alea dell'articolo stesso dopo il primo periodo, con il seguente testo:*

« attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio, tenendo anche conto dei principi e criteri che seguono ».

Pag. 237-243

GOVERNO. *Sostituire il punto 2) con il seguente:*

« attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio secondo i criteri che seguono ».

Pag. 238-243

MANCO. *Sostituire l'emendamento del Governo con il seguente:*

« il nuovo processo penale sarà di tipo accusatorio secondo i criteri che seguono ».

Pag. 239-243

VALIANTE. *Dopo il primo periodo dell'alea dell'articolo 2 aggiungere le seguenti parole:*

« deve essere inoltre strutturato in senso accusatorio, secondo i principi e i criteri che seguono ».

Pag. 241-243

BRIZIOLI. *All'emendamento Valiante sostituire le parole: « deve essere inoltre strutturato » con le altre: « deve essere attuato secondo i caratteri del processo accusatorio ».*

Pag. 242-243

GOVERNO. *Sostituire il punto 2) con il seguente:*

« esso inoltre deve attuare nel processo penale i criteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono ».

Pag. 242

VALIANTE-FORTUNA. *Dopo il primo periodo dell'alea dell'articolo 2 aggiungere le seguenti parole:*

« esso inoltre deve attuare nel processo i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono ».

Pag. 243-244

### TESTO APPROVATO

« Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono: »

Pag. 244

[IL PUNTO 2) È ASSORBITO NELL'ALINEA]

\* \* \*

#### Punto 1).

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

Pag. 220

### TESTO APPROVATO

[IDENTICO]

1) « massima semplificazione nello svolgimento del processo con la eliminazione di ogni atto o attività non essenziale; »

Pag. 221

\* \* \*

#### Punto 3).

3) partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento;

Pag. 244

MANCO. *Sostituire il punto 3) con il seguente:*

« la difesa e l'accusa sono sullo stesso piano di parità in ogni stato e grado del procedimento ».

Pag. 245

MANCO. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*  
« la partecipazione della difesa e dell'accusa avvengono su basi di parità assoluta ».

Pag. 245

ALESSI-MANCO. *Sostituire il punto 3) con il seguente:*  
« partecipazione della difesa e dell'accusa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento ».

Pag. 246

## TESTO APPROVATO

3) « *partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;* »

Pag. 246

\* \* \*

Punto 4).

4) adozione del metodo orale come regola generale;

Pag. 249

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO ed altri. *Al punto 4) sopprimere le parole:*

« come regola generale ».

Pag. 249

PAPA. *Al punto 4) sopprimere le parole:*

« come regola generale ».

Pag. 249

VALIANTE. *Sostituire il punto 4) con il seguente:*

« adozione del metodo orale ».

Pag. 249-251

GUIDI-BENEDETTI ed altri. *Sostituire il punto 4) con il seguente:*

« adozione del sistema orale ».

Pag. 249

TAORMINA. *Sostituire il punto 4) con il seguente:*

« adozione della oralità ».

Pag. 249-251

## TESTO APPROVATO

4) « *adozione del metodo orale;* »

Pag. 251

**Punto 5).**

5) previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale;

Pag. 251

VALIANTE. *Sostituire il punto 5) con il seguente:*

« non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo ».

Pag. 251

VALIANTE. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute ».

Pag. 255-256

**TESTO APPROVATO**

5) « *non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;* »

Pag. 256

\* \* \*

**Punto 6).**

6) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

Pag. 257

**TESTO APPROVATO**

[IDENTICO]

6) « *adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;* »

Pag. 257

**Punti 7) e 7-bis).**

7) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove, nella fase istruttoria;

Pag. 257

VALIANTE. *Sostituire il punto 7) con il seguente:*

« abolizione delle formule finali di assoluzione ».

Pag. 257-287

VALIANTE. *In subordine, sostituire il punto 7) con il seguente:*

« abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove ».

Pag. 257-287

GUIDI-SABADINI ed altri. *Sostituire il punto 7) con il seguente:*

« abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove ».

Pag. 257

TAORMINA. *Sostituire il punto 7) con il seguente:*

« Abolizione della formula di insufficienza di prove ».

Pag. 257

FORTUNA. *Sopprimere nel punto 7) le parole:*

« nella fase istruttoria ».

Pag. 257

**TESTO APPROVATO**

7) « abolizione della assoluzione per insufficienza di prove; »

7-bis) « abolizione delle formule finali di assoluzione; »

Pag. 288

\* \* \*

**Punto 7-ter).**

CAVALIERE. *Dopo il punto 7-bis) aggiungere il seguente 7-ter):*

« previsione che è fatta salva l'azione civile, salvo che l'assoluzione si riferisca alla sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso ».

Pag. 299

VALIANTE. *Dopo il punto 7-bis) aggiungere il seguente 7-ter):*

« statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che

escluda la sussistenza del fatto, o la sua illiceità, o la responsabilità dell'imputato ».

Pag. 299-300

#### TESTO APPROVATO

7-ter) « *statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che escluda la sussistenza del fatto, o la sua illiceità, o la responsabilità dell'imputato;* »

Pag. 300

\* \* \*

Punto 7-quater).

VALIANTE. Dopo il punto 7-ter) aggiungere il seguente 7-quater):

« *vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dello imputato* ».

Pag. 300-301

#### TESTO APPROVATO

7-quater) « *vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato;* »

Pag. 301

\* \* \*

Punto 7-quinquies).

VALIANTE. Dopo il punto 7-quater) aggiungere il seguente 7-quinquies):

« *statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile* ».

Pag. 301-303

#### TESTO APPROVATO

7-quinquies) « *statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;* »

Pag. 303

Punto 8).

8) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, con più ampi poteri, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

Pag. 288-304

COCCIA-GUIDI ed altri. *Sostituire il punto 8) con il seguente:*

« inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione civile ad esso connessa; chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intende costituirsi parte civile; facoltà per la parte lesa di presentazione di memorie illustrative e documenti e mezzi di prova sulla domanda risarcitoria ».

Pag. 288-304

BENEDETTI-GUIDI ed altri. *Alla fine dell'emendamento Coccia ed altri aggiungere le seguenti parole:*

« previsione che la dichiarazione di costituzione di parte civile possa anche farsi nel giudizio di appello ».

Pag. 288-304-343

TAORMINA. *Alla fine dell'emendamento Benedetti ed altri aggiungere le seguenti parole:*

« ed in cassazione ».

Pag. 289-304-343

COCCIA-GUIDI ed altri. *Sostituire il punto 8) con il seguente:*

« inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione civile ad esso connessa; chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intende costituirsi parte civile ».

Pag. 342

PENNACCHINI-VALIANTE-ALESSI. *Al punto 8) del testo governativo sopprimere le parole:*

« con i più ampi poteri ».

Pag. 343

## TESTO APPROVATO

8) « ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; »

Pag. 343

**Punto 9).**

9) pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

Pag. 304

COCCIA-GUIDI-CATALDO. *Sostituire il punto 9) con il seguente:*

« obbligo della pronuncia del giudice penale specializzato sulla richiesta della parte civile in caso di condanna e conseguente liquidazione del danno, sulla base degli elementi acquisiti, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna ».

Pag. 304-327

PAPA. *Al punto 9) sostituire le parole: « sulla base degli elementi acquisiti » con le altre: « sempre quando gli elementi acquisiti lo consentano ».*

Pag. 327-344

SABADINI ed altri. *All'emendamento Coccia ed altri sostituire le parole: « sulla base degli elementi acquisiti » con le altre: « sulla base dei sufficienti elementi acquisiti ».*

Pag. 330-339

COCCIA-GUIDI-CATALDO. *Sostituire il punto 9) con il seguente:*

« obbligo della pronuncia del giudice penale sulla richiesta della parte civile in caso di condanna e conseguente liquidazione del danno sulla base di sufficienti elementi acquisiti, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna ».

Pag. 344

VALIANTE. *Sostituire il punto 9) con il seguente:*

« obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ».

Pag. 328-344

**TESTO APPROVATO**

9) « obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità; »

Pag. 344

**Punto 10).**

10) quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

Pag. 347

COCCIA-SABADINI-GUIDI-BENEDETTI. *Sostituire il punto 10) con il seguente:*

« vincolo del giudice penale in caso di impossibilità della liquidazione totale del danno, in ogni caso accertato, ad assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma, in rapporto al danno prodotto, con facoltà di rinvio al giudice civile per la liquidazione integrativa del danno ».

Pag. 347-351

RIZ. *Al punto 10) sostituire le parole: « con provvedimento costituente titolo esecutivo » con le altre: « con provvedimento provvisoriamente esecutivo ».*

Pag. 347-352

MANCO. *Aggiungere al punto 10) dopo le parole: « titolo esecutivo » le altre: « nonostante appello ».*

Pag. 347-352

VALIANTE. *Al punto 10) spostare le parole: « quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista » dopo le altre: « attribuzione al giudice penale ».*

Pag. 351

**TESTO APPROVATO**

10) « *attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;* »

Pag. 352

\* \* \*

**Punto 11).**

11) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 9 e 10);

Pag. 348-352

COCCIA-CATALDO-GUIDI. *Sostituire il punto 11) con il seguente:*

« concessione, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione in tutti i provvedimenti di cui ai punti 9) e 10) ».

Pag. 352

RIZ. *Al punto 11) sopprimere il numero:*  
*« 9) ».*

Pag. 353-356

COCCIA-CATALDO-GUIDI. *Sostituire il precedente emendamento Coccia ed altri con il seguente:*

*« concessione a richiesta della parte civile della provvisoria esecuzione di tutti i provvedimenti di cui al punto 10) ».*

Pag. 355-356

VALIANTE. *Al punto 11) sopprimere le parole:*

*« ammissibilità della ».*

Pag. 356

### TESTO APPROVATO

11) *« concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento di cui al punto 10); »*

Pag. 357

\* \* \*

#### **Punto 12).**

12) vincolo del giudice civile adito per la riparazione e per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

Pag. 357

[ASSORBITO DAL PUNTO 7-QUATER]

\* \* \*

#### **Nuovo punto proposto**

VALIANTE. *Dopo il punto 12) aggiungere il seguente 12-bis):*

*« statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile ».*

Pag. 301-357

[ASSORBITO DAL PUNTO 7-QUINQUIES]

**Punto 13).**

13) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;

Pag. 357-725-729

GUIDI-CATALDO-COCCIA-SABADINI. *Alla fine del punto 13) aggiungere le seguenti parole:*

« statuizione della competenza delle corti con giuria popolare per reati oggettivamente e soggettivamente politici ».

Pag. 357-360-726

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 13) con il seguente:*

« integrale applicazione del principio del giudice naturale e modificazione dei limiti della competenza per materia con attribuzione ad un giudice monocratico dei reati che comportano una pena non superiore nel massimo a sei anni; competenza della corte di assise anche per tutti i delitti oggettivamente o soggettivamente politici ».

Pag. 357-726

VALIANTE. *Sostituire il punto 13) con il seguente:*

« fissazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato ».

Pag. 364

PAPA. *All'emendamento Valiante sostituire le parole: « fissazione della competenza per materia » con le altre: « determinazione della competenza per materia ».*

Pag. 365-368

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« integrale applicazione del principio del giudice naturale e modificazione dei limiti della competenza per materia con attribuzione ad un giudice monocratico dei reati che comportano una pena non superiore nel massimo a sei anni ».

Pag. 367-368

VALIANTE-PAPA. *Sostituire il punto 13) con il seguente:*

« determinazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato ».

Pag. 368

COCCIA-GUIDI-CATALDO-SABADINI. *Sostituire la seconda parte del punto 13) con le seguenti parole:*

« statuizione della competenza delle corti con giuria popolare per reati oggettivamente e soggettivamente politici ».

Pag. 726-728

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire la seconda parte del punto 13) con le seguenti parole:*

« competenza della corte di assise anche per tutti i delitti oggettivamente o soggettivamente politici ».

Pag. 728

### TESTO APPROVATO

13) « *determinazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino; »*

Pag. 729

\* \* \*

#### Punto 14).

14) *revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione;*

Pag. 369

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« *revisione della disciplina dell'istituto della connessione con la eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa ed esclusione della connessione ove si tratti di imputati minori o civili rispetto a tribunali militari ».*

Pag. 369

GRANZOTTO. *Sostituire il punto 14) con il seguente:*

« *eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa ed esclusione della connessione ove si tratti di imputati minori o civili rispetto a tribunali militari ».*

Pag. 374-375

CASTELLI. *Al punto 14) sopprimere le parole:*

« *revisione della ».*

Pag. 370-374

RIZ. *Al punto 14) dopo la parola: « separazione » aggiungere le altre: « se l'imputato lo richiede ».*

Pag. 371-375

PAPA. *Al punto 14) sopprimere le parole:  
« revisione della ».*

Pag. 374

VALIANTE. *Al punto 14) sopprimere le parole:  
« separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora  
gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione ».*

Pag. 374

### TESTO APPROVATO

14) *« disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; »*

Pag. 375

\* \* \*

Punto 15).

15) *garanzia di contraddittorio nei procedimenti di remissione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto;*

Pag. 383

TRAINA-GUIDI-SABADINI. *Sostituire il punto 15) con il seguente:*

*« abrogazione dell'istituto della remissione per motivi di ordine pubblico e nuova disciplina della remissione per legittimo sospetto in modo da garantire il principio del giudice naturale precostituito per legge ».*

Pag. 383

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 15) con il seguente:*

*« abolizione dell'istituto della remissione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto; abolizione degli istituti dell'avvocazione e della competenza prorogata ».*

Pag. 384-404

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 15) con il seguente:*

*« abolizione dell'istituto della remissione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto ».*

Pag. 404

RIZ. *Sostituire il punto 15) con il seguente:*

« garanzia di contraddittorio nei procedimenti di rimessione e garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice naturale. Limitazione della rimessione ai soli casi in cui sussistano gravi motivi di legittimo sospetto ».

Pag. 384

TRAINA-GUIDI-SABADINI. *Aggiungere alla fine dell'emendamento Traina ed altri le seguenti parole:*

« ed il contraddittorio ».

Pag. 384-404

ALESSI. *Sostituire il punto 15) con il seguente:*

« ammissibilità della rimessione per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione delle norme che predeterminano i criteri di scelta del giudice ».

Pag. 393

VALIANTE. *Sostituire il punto 15) con il seguente:*

« ammissibilità della rimessione per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia di contraddittorio nel procedimento relativo ».

Pag. 398-404

RIZ. *Alla fine del punto 15) aggiungere le seguenti parole:*

« garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione ».

Pag. 404

## TESTO APPROVATO

15) « ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dello imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione; »

Pag. 404

## Punto 16).

16) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

Pag. 411

BENEDETTI-SABADINI ed altri. *Sostituire il punto 16) con il seguente:*

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizie dei reati, e della facoltà di assicurarne le tracce nei soli casi in cui esistono comprovate e motivate condizioni di necessità e di urgenza.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizioni che di essi non si debba tenere alcun conto, qualora siano viziati per difetto dei comprovati e motivati requisiti di necessità e di urgenza.

Facoltà per la polizia giudiziaria di arrestare chi è sorpreso in flagranza di reato punibile con pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, quando sia comprovato che possa darsi alla fuga.

Facoltà di fermare l'indiziato fuori dei casi di flagranza per i soli reati punibili con una pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione qualora sia comprovato che l'indiziato stesso possa darsi alla fuga.

Attribuzione al giudice istruttore e conseguente divieto per la polizia giudiziaria di procedere ad interrogatorio dell'indiziato, dell'imputato e dei testimoni, nonché a ispezioni, perquisizioni, ricognizioni e confronti ».

Pag. 411-444-446-447-448

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 16) con il seguente:*

« attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare prove irripetibili, restando in ogni caso esclusa la possibilità di interrogare l'imputato o l'indiziato di reato; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura; di fermare anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un reato per il quale è obbligatoria la cattura, quando vi sia fondato sospetto di fuga; di indagare in tutti gli altri casi solo su delega dell'autorità giudiziaria.

Esclusione da parte della polizia di trasmettere all'autorità giudiziaria qualsiasi atto al di fuori del rapporto cui siano eventualmente allegati rilievi tecnici ».

Pag. 411-448

RIZ. *Al punto 16) dopo le parole:* « attribuzione alla polizia giudiziaria » *aggiungere le altre:* « osservate le norme dell'istruzione formale ».

Pag. 412-418

RIZ. *Alla fine del punto 16) aggiungere le seguenti parole:*  
« consentendo alla polizia giudiziaria di procedere al sommario  
interrogatorio ed al confronto solo alla presenza del difensore ».  
Pag. 412-419-453

RIZ. *Al punto 16) dopo le parole:* « attribuzione alla polizia giu-  
diziaria » *aggiungere le altre:* « osservate le norme della istruzione ».  
Pag. 428-453

CAVALIERE. *Al punto 16) dopo le parole:* « di arrestare colui  
che è colto nella flagranza » *aggiungere le altre:* « di un reato punibile  
con una pena non inferiore nel massimo a cinque anni ».  
Pag. 412-453

CAVALIERE. *Al punto 16) dopo le parole:* « colui che è gra-  
vemente indiziato » *aggiungere le altre:* « di un reato punibile con una  
pena detentiva non inferiore nel massimo a dieci anni ».  
Pag. 412-453

SABADINI. *Al punto 16) dopo le parole:* « assicurare le prove »  
*aggiungere le altre:* « con piena garanzia di contraddittorio ».  
Pag. 425-440-453

CATALDO ed altri. *Alla fine del punto 16) aggiungere le se-  
guenti parole:*  
« obbligo dell'autorità giudiziaria che ha proceduto a fermo ingiu-  
stificato di pubblicare il provvedimento di revoca ».  
Pag. 429-453

FORTUNA. *Al punto 16) sostituire le parole:* « per assicurare  
le prove » *con le altre:* « per assicurare le fonti di prova ».  
Pag. 430-448

BOZZI. *Al punto 16) al secondo e terzo periodo sostituire la  
parola:* « reato » *con l'altra:* « delitto ».  
Pag. 439-448

SABADINI. *Al precedente emendamento Benedetti, Sabadini ed  
altri sostituire al primo comma le parole:* « della facoltà di assicurare  
le tracce » *con le altre:* « del potere di assicurare le fonti di prova ».  
Pag. 444

*Ai commi terzo e quarto sostituire le parole:* « che possa darsi  
alla fuga » *con le altre:* « che sia per darsi alla fuga ».  
Pag. 444

#### TESTO APPROVATO

16) « *attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere  
notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per  
assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza  
di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza,  
colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia  
fondato sospetto di fuga;* »

Pag. 449-452-454

**Punto 16-bis).**

VALIANTE-FORTUNA. *Dopo il punto 16) aggiungere il seguente 16-bis):*

« divieto alla polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dell'imputato ».

Pag. 463

VALIANTE-FORTUNA. *Sostituire nel proprio emendamento le parole: « e dell'imputato » con le altre: « e dei sospettati del reato ».*

Pag. 480

**TESTO APPROVATO**

16-bis) « *divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;* »

Pag. 480

\* \* \*

**Punto 17).**

17) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

Pag. 457

SABADINI-BENEDETTI-GUIDI. *Sostituire il punto 17) con il seguente:*

« obbligo della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a disposizione del giudice istruttore o del pretore le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro e non oltre il termine perentorio sancito dall'articolo 13 della Costituzione ».

Pag. 457-478

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 17) con il seguente:*

« obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente e comunque non oltre 24 ore al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a disposizione del giudice dell'istruzione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione ».

Pag. 457-479

FORTUNA. *Alla fine del punto 17) aggiungere le seguenti parole:*  
« con divieto di trasmettere qualsiasi atto o dichiarazione esclusi i rilievi tecnici ».

Pag. 462-466-480

RIZ. *All'emendamento Fortuna aggiungere alla fine le seguenti parole:*

« senza rapporto scritto ».

Pag. 467

RIZ. *Alla fine del punto 17) aggiungere le seguenti parole:*

« qualora la polizia giudiziaria dovesse riferire per iscritto, non potrà essere fatto, a pena di nullità, alcun accenno a deposizioni di testimoni o dichiarazioni della persona sospettata; questa relazione, comunque, non potrà essere acquisita agli atti del giudice ».

Pag. 471-479

RIZ. *Alla fine del punto 17) aggiungere le seguenti parole:*

« qualora la polizia giudiziaria dovesse riferire per iscritto, questa relazione non potrà essere acquisita agli atti del giudice ».

Pag. 480

## TESTO APPROVATO

[IDENTICO]

17) « *obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;* »

Pag. 480

\* \* \*

### Punto 18).

18) *diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;*

Pag. 409-411

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 18) con il seguente:*

« *diretta, esclusiva ed organica dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria.* »

Pag. 409

## TESTO APPROVATO

[IDENTICO]

18) « diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria; »

\* \* \*

Punto 19).

19) previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

Pag. 500

SABADINI-BENEDETTI-CATALDO-TAORMINA.

« Sopprimere il punto 19) ».

Pag. 500-506

GRANZOTTO-CACCIATORE.

« Sopprimere il punto 19) ».

Pag. 500-506

RIZ. Sostituire il punto 19) con il seguente:

« previsione del giudizio immediato salvo i casi in cui sia indispensabile procedere a indagini istruttorie ».

Pag. 500-503

FORTUNA-RIZ. Sostituire il punto 19) con il seguente:

« previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria ».

Pag. 505-507

RIZ. Sostituire il proprio emendamento con il seguente:

« previsione, ove non ricorra la necessità di complesse indagini istruttorie, di richiesta al giudice istruttore di giudizio immediato ».

Pag. 506

## TESTO APPROVATO

19) « previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria; »

Pag. 507

**Punto 20).**

20) facoltà dell'imputato di chiedere l'interruzione dell'istruzione per procedere al giudizio, compatibilmente con le esigenze dell'istruzione in corso e con gli interessi di eventuali coimputati;

Pag. 525

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO.

« *Sopprimere il punto 20)* ».

Pag. 525-526

VALIANTE.

« *Sopprimere il punto 20)* ».

Pag. 525-526

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 20) con il seguente:*

« facoltà dell'imputato di chiedere l'interruzione dell'istruzione per procedere al giudizio, compatibilmente con gli interessi di eventuali coimputati ».

Pag. 525

[PUNTO 20 — SOPPRESSO]

\* \* \*

**Punto 21).**

21) attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione;

Pag. 512

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 21) con il seguente:*

• « attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione in ogni caso di imputazione di reato e rinvio da parte sua al giudice competente per materia al termine dell'udienza ».

Pag. 512-524

BENEDETTI-GUIDI-SABADINI ed altri. *Sostituire il punto 21) con il seguente:*

« attribuzione al giudice istruttore del potere di disporre per un giudizio immediato, ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria, o di compiere l'istruttoria al fine di accertare le possibilità di prosciogliere l'imputato o le necessità del dibattimento ».

Pag. 512-524

VALIANTE. *Sostituire il punto 21) con il seguente:*

« attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento ».

Pag. 512

RIZ. *Sostituire il punto 21) con il seguente:*

« attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione e della possibilità di prosciogliere l'imputato in istruttoria. Togliere al giudicante ogni potere di istruttoria pre-dibattimentale ».

Pag. 512

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO. *Sostituire il punto 21) con il seguente:*

« attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare la impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento ».

Pag. 513-524

RIZ. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« togliere al giudicante ogni potere di istruttoria pre-dibattimentale ».

Pag. 515-521-524

FORTUNA. *All'emendamento Valiante sostituire le parole: « del compimento dell'istruttoria » con le altre: « del compimento di atti di istruzione ».*

Pag. 516

FORTUNA. *All'emendamento Valiante sostituire le parole: « al fine di accertare » con le altre: « al solo fine di accertare ».*

Pag. 516

BOZZI. *Sostituire il punto 21) con il seguente:*

« attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero del compimento di atti istruttori indispensabili per l'instaurazione del dibattimento ».

Pag. 517-525

VALIANTE-FORTUNA. *Sostituire il punto 21) con il seguente:*

« attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento ».

Pag. 523-525

## TESTO APPROVATO

21) « *attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento;* »

Pag. 525

## Punto 22).

22) obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza o fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;

Pag. 488

RIZ. *Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla notizia del reato:

a) o di rinviare a giudizio immediato notificando contemporaneamente l'imputazione alla persona sospetta di aver commesso il reato ed alla parte lesa;

b) o di chiedere l'istruttoria, passando gli atti al giudice istruttore;

c) ovvero di richiedere al giudice istruttore l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della accusa con l'obbligo di avviso alla parte lesa.

Pag. 488-495

VALIANTE. *Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, e fuori dei casi di giudizio immediato, di chiedere sollecitamente — e comunque non oltre trenta giorni dalla notizia del reato — l'istruzione, eventualmente anche con riserva di formulare l'imputazione ».

Pag. 489-495

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere con motivazione l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, di richiedere l'udienza preliminare sollecitamente e comunque non oltre il compimento degli atti preliminari necessari per la indicazione dell'imputazione, notificando tale atto alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo. Tutte le notificazioni vanno eseguite in busta chiusa ».

Pag. 489-494-495

GRANZOTTO-CACCIATORE. *In subordinata, alla fine del punto 22) aggiungere le seguenti parole:*

« obbligo del pubblico ministero di richiedere al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura nel caso in cui il mandato sia obbligatorio e analogo potere per il caso di mandato facoltativo ».

Pag. 489-496

PAPA. *Al punto 22) aggiungere dopo la parola: « notificando » l'altra: « contemporaneamente ».*

Pag. 489-496

SABADINI-BENEDETTI ed altri. *Al punto 22) sopprimere le parole:*

« o fuori dei casi di giudizio immediato ».

Pag. 489-496

VALIANTE-RIZ. *Sostituire il punto 22) con il seguente:*

« obbligo del pubblico ministero di richiedere entro e non oltre quaranta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, o il giudizio immediato, ovvero l'istruzione ».

Pag. 496

### TESTO APPROVATO

22) « obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre quaranta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero la istruzione; »

Pag. 496

\* \* \*

Punto 22-bis).

VALIANTE. *Dopo il punto 22) aggiungere il seguente 22-bis):*

« obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento, con la specificazione dei fatti per cui si procede ».

Pag. 489-497

RIZ. *Alla fine del punto 22-bis) aggiungere le seguenti parole:*

« e obbligo di dare avviso alla persona offesa qualora abbia richiesto l'archiviazione degli atti ».

Pag. 497

VALIANTE. *Al punto 22-bis) sostituire le parole: « avviso di procedimento con la specificazione dei fatti per cui si procede » con le altre: « avviso di procedimento con l'indicazione del capo di imputazione ».*

Pag. 499

## TESTO APPROVATO

22-bis) « *obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione del capo di imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione; »*

Pag. 499

\* \* \*

## Punto 23).

23) *facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;*

Pag. 379

## TESTO APPROVATO

[IDENTICO]

23) « *facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore; »*

Pag. 379

\* \* \*

## Punto 24).

24) *potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari, limitatamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi ove occorre della polizia giudiziaria;*

Pag. 481

SABADINI-GUIDI.

« *Sopprimere il punto 24) ».*

Pag. 481-486

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 24) con il seguente:*

« *attribuzione al pubblico ministero del potere di compiere le indagini preliminari necessarie alla indicazione dell'imputazione, e anche, a richiesta delle altre parti, di assicurare le prove (perquisizione, sequestro, ricognizione, accertamenti tecnici, ecc.) con esclusione dell'interrogatorio dell'imputato e degli esami testimoniali ».*

Pag. 481-486

PAPA. *Al punto 24) sostituire le parole: « di compiere indagini preliminari limitatamente » con le altre: « assumere le ulteriori informazioni necessarie alla formulazione ».*

Pag. 481-486

RIZ. *Alla fine del punto 24) aggiungere le seguenti parole:*

« che non può però essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti. Obbligo di osservare anche nelle indagini preliminari le norme sulla istruzione formale e consentire al pubblico ministero di procedere all'interrogatorio dell'imputato ed al confronto solo alla presenza del difensore ».

Pag. 481-487

FORTUNA-VALIANTE. *Sostituire il punto 24) con il seguente:*

« potere del pubblico ministero di compiere le indagini preliminari limitate esclusivamente all'esigenza della formulazione della imputazione ».

Pag. 483-487

FORTUNA-VALIANTE. *Aggiungere alla fine del proprio emendamento le parole:*

« avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria ».

Pag. 487

RIZ. *Sostituire nel proprio emendamento la parola: « imputato » con l'altra: « indiziato ».*

Pag. 487

#### TESTO APPROVATO

24) « potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione della imputazione, avvalendosi ove occorra della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti; »

Pag. 487

\* \* \*

Punto 25).

25) potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio;

Pag. 526

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO. *Sostituire il punto 25) con il seguente:*

« potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento sempre che necessario, per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio ».

Pag. 527-537

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 25) con il seguente:*

« svolgimento dell'istruttoria sulle prove esibite in contraddittorio delle parti in pubblica udienza preliminare davanti al giudice istruttore e con i suoi poteri direttivi; obbligo del giudice istruttore di pronunciare con sentenza il proscioglimento dell'imputato nel caso che non sussistano elementi sufficienti per il rinvio a giudizio, e potere di disporre con ordinanza il rinvio a giudizio dell'imputato quando tali elementi sussistano. Potere del giudice istruttore di disporre motivatamente che gli atti vengano rimessi al proprio ufficio soltanto nel caso di manifesta insufficienza delle prove esibite ai fini del proscioglimento o del rinvio a giudizio dell'imputato; con conseguente potere di compiere gli accertamenti che ritiene necessari alla integrazione delle prove già raccolte, e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento col rispetto dei diritti delle parti di cui ai punti 31) e 32) con divieto in ogni caso dell'interrogatorio dell'imputato e dell'esame dei testi già escussi nella udienza preliminare. Obbligo del giudice istruttore, nel caso di rinvio a giudizio, di formulare definitivamente l'atto di accusa ».

Pag. 527-537

VALIANTE. *Al punto 25) sostituire le parole: « si debba » con le altre: « sia possibile ».*

Pag. 527-537

RIZ. *Al punto 25) dopo le parole: « giudice istruttore » aggiungere le seguenti: « qualora non sussista la possibilità del giudizio immediato ».*

Pag. 527-540

FORTUNA. *Al proprio emendamento sopprimere le parole: « sempre che necessario ».*

Pag. 529-537

FORTUNA. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato o si debba rinviarlo a giudizio ».

Pag. 531-534-538

GOVERNO. *Sostituire il punto 25) con il seguente:*

« potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento per stabilire se si debba rinviare a giudizio l'imputato, nonché gli atti necessari per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato ».

Pag. 532-538

FORTUNA. *Alla fine del proprio emendamento aggiungere le seguenti parole:*

« nonché gli atti eventualmente richiesti dalla difesa dell'imputato ».

Pag. 535-538

VASSALLI. *All'emendamento aggiuntivo Fortuna sostituire le parole: « dalla difesa dell'imputato » con le altre: « dall'imputato o dalla sua difesa ».*

Pag. 536-538

VALIANTE. *All'emendamento aggiuntivo Fortuna dopo le parole: « nonché gli atti » aggiungere l'altra: « indispensabili ».*

Pag. 536-538

GUIDI. *All'emendamento aggiuntivo Fortuna sostituire le parole: « richiesti dalla difesa dell'imputato » con le altre: « solo se richiesti dall'imputato ».*

Pag. 536-538

FORTUNA. *Sostituire il punto 25) con il seguente:*

« potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili eventualmente richiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o rinviarlo al dibattimento ».

Pag. 536-539

TAORMINA. *All'emendamento Fortuna sopprimere le parole:*

« o rinviarlo a giudizio ».

Pag. 536-539

GOVERNO. *All'emendamento Fortuna sopprimere la parola:*

« eventualmente ».

Pag. 536-539

FORTUNA. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio ».

Pag. 539

## TESTO APPROVATO

25) « potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio; »

Pag. 540

**Nuovo punto proposto.**

GUIDI-CATALDO ed altri. *Dopo il punto 25) aggiungere il seguente 25-bis):*

« previsione della facoltà del cittadino di esercitare l'azione penale per ogni delitto perseguibile d'ufficio in difetto di attività dello ufficio del pubblico ministero, dando notizie del reato all'autorità giudiziaria e richiedendo, eventualmente, al giudice istruttore o al pretore, indagini preliminari limitatamente all'imputazione;

necessità che all'esercizio dell'azione popolare siano garantite le condizioni per una fondata contestazione del reato e sia prevista la surroga del pubblico ministero negli atti di ufficio di sua competenza;

a chi abbia promosso azione popolare debbono essere assicurate la partecipazione all'istruttoria, la comunicazione e la conoscenza degli atti per la eventuale impugnativa, la possibilità dell'esercizio dell'accusa al dibattimento;

qualora, a seguito dell'esercizio dell'azione popolare, l'ufficio del pubblico ministero ritenga di non potersi estraniare, dovrà essere prevista la congiunta partecipazione del cittadino che abbia promosso la azione penale e del pubblico ministero;

previsione di esclusione della capacità di esercizio dell'azione penale popolare limitatamente ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

salvo casi di calunnia o di simulazione di reato, dovranno essere previste adeguate sanzioni penali e civili in caso di temerarietà nello esercizio dell'azione penale popolare ».

Pag. 572-575

[NON ACCOLTO]

\* \* \*

**Nuovo punto proposto.**

CATALDO-GUIDI ed altri. *Dopo il punto 25-bis) aggiungere il seguente 25-ter):*

« previsione che nell'atto di contestazione del reato oltre alle generalità dell'imputato, della parte offesa, del titolo e delle circostanze del reato, siano indicate le prove su cui si fonda l'imputazione ».

Pag. 576-577

[NON ACCOLTO]

**Punto 26).**

26) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

Pag. 540

PAPA. *Alla fine del punto 26) aggiungere le seguenti parole:*

« limitatamente ai casi ed alle ipotesi predeterminate dalla legge e per il solo tempo necessario per l'istruzione ».

Pag. 541

**TESTO APPROVATO**

[IDENTICO]

26) « *potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali; »*

Pag. 541

\* \* \*

**Punto 27).**

27) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini;

Pag. 379

**TESTO APPROVATO**

[IDENTICO]

27) « *facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini; »*

Pag. 379

\* \* \*

**Nuovo punto proposto.**

VALIANTE. *Dopo il punto 27) aggiungere il seguente 27-bis):*

« istituzione di un ruolo organico di periti medico-legali e di periti-contabili, che svolgano la loro attività professionale esclusivamente per conto dell'autorità giudiziaria. Possibilità di ricorrere ad altri idonei specialisti anche in aggiunta ai periti di ruolo o per materie diverse ».

Pag. 577

[RITIRATO]

**Punto 28).**

28) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità dell'imputato, nonché per inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore o del pubblico ministero;

Pag. 587

**VALIANTE.** *Sostituire il punto 28) con il seguente:*

« previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza;

impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti ».

Pag. 587-602

**SABADINI-BENEDETTI ed altri.** *Sostituire il punto 28) con il seguente:*

« previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale, a carico di colui che è imputato di un delitto, per comprovate e motivate ragioni di pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale nel contraddittorio delle parti e con pubblicità.

Previsione che nei casi di adozione di misure coercitive della libertà personale, l'eventuale rinvio a giudizio sia effettuato nel termine perentorio di giorni trenta.

Disciplina dell'istituto della scarcerazione preventiva, come garanzia costituzionale della libertà personale, sopravvivenza alla fase processuale ».

Pag. 587-602

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 28) con il seguente:*

« determinazione delle misure di coercizione processuale personale: accompagnamento, cauzione, divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abituale dimora, arresto in casa, custodia in carcere. Potere del giudice istruttore di disporre, quando ricorrano sufficienti indizi di colpevolezza, le misure di coercizione processuale personale a carico dell'imputato o dell'indiziato di un delitto, per il quale sia prevista una pena non inferiore al massimo ad anni sei di reclusione e quando tale reato determini allarme sociale o per la particolare gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, nonché per inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse. Impugnabilità anche nel merito del provvedimento del giudice istruttore.

Nel caso di arresto o di fermo, l'udienza preliminare avrà luogo nel termine indicato dall'articolo 13 della Costituzione, senza di che l'arresto o il fermo vengono a cessare. Nessuno dei provvedimenti previsti nel presente punto può essere adottato prima dell'udienza preliminare ».

Pag. 588-602

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO. *Al punto 28) sostituire le parole: « nonché per inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse » con le altre: « nonché per accertato pericolo di inquinamento delle fonti di prova e limitatamente alla durata di esse ».*

Pag. 588-601

PAPA. *Al punto 28) dopo la parola: « possibilità » aggiungere le altre: « da parte del giudice istruttore ».*

Pag. 588-601

PAPA. *Al punto 28) dopo le parole: « elementi di colpevolezza » aggiungere le altre: « limitatamente ai casi specificatamente previsti dalla legge ».*

Pag. 588-601

PAPA. *Al punto 28) sopprimere le parole:*

« del pubblico ministero ».

Pag. 588-601

RIZ. *Alla fine del punto 28) aggiungere le seguenti parole:*

« escluso però ogni provvedimento di misura coatta ».

Pag. 541-588-602

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

« determinazione delle misure di coercizione processuale personale: accompagnamento, cauzione, divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abituale dimora, arresto in casa, custodia in carcere ».

Pag. 588-601

VALIANTE. *Al proprio emendamento sostituire le parole: « del provvedimento del giudice istruttore » con le altre: « del provvedimento che dispone la misura ».*

Pag. 593-601-602

### TESTO APPROVATO

28) « *previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti; »*

Pag. 602-613

\* \* \*

#### Nuovo punto proposto.

RIZ. *Dopo il punto 28) aggiungere il seguente 28-bis):*

« *divieto di imposizione all'imputato di una dimora diversa da quella della sua abituale residenza ».*

Pag. 733-735

[NON ACCOLTO]

#### Nuovo punto proposto.

TAORMINA-PELLEGRINO ed altri. *Dopo il punto 28-bis) aggiungere il seguente 28-ter):*

« *divieto della sospensione della liberazione dell'imputato in caso di impugnativa del pubblico ministero avverso alla concessione della libertà provvisoria ».*

Pag. 753-754

[NON ACCOLTO]

## Punto 29).

29) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;

Pag. 603

## TESTO APPROVATO

[IDENTICO]

29) « *potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;* »

Pag. 603

\* \* \*

## Punto 30).

30) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;

Pag. 607

VALIANTE. *Sostituire il punto 30) con il seguente:*

« *determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i due anni.* »

Pag. 607-609

CAVALIERE. *Al punto 30) sostituire le parole: « fino alla conclusione » con le altre: « fino all'inizio »; nonché le parole: « tre anni » con le altre: « un anno ».*

Pag. 607

FORTUNA-MUSOTTO-VASSALLI. *Al punto 30) sostituire la parola: « tre » con l'altra: « due ».*

Pag. 607

PAPA. *Al punto 30) sostituire le parole: « tre anni » con le altre: « due anni ».*

Pag. 607

BENEDETTI. *Al punto 30) sostituire le parole: « tre anni » con le altre: « un anno ».*

Pag. 608-609

## TESTO APPROVATO

30) « *determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia, fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i due anni;* »

Pag. 609

\* \* \*

## Punto 31).

31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, salvo i casi di assoluta urgenza;

Pag. 542-550

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 31) con il seguente:*

« facoltà alle parti di indicare al giudice istruttore elementi di prova nel caso di istruttoria supplementare; diritto delle parti, sempre nel caso di istruttoria supplementare, di intervenire negli atti disposti dal giudice istruttore, obbligo del giudice di dare preavviso di essi alle parti, eccettuato il caso di assoluta urgenza nella perquisizione domiciliare; attribuzione al solo giudice istruttore del potere di disporre intercettazioni telefoniche senza l'osservanza del preavviso ».

Pag. 542-549

PAPA-RIZ. *Al punto 31) dopo le parole: « non ripetibili » aggiungere le altre: « partecipare all'interrogatorio dell'imputato ».*

Pag. 542-549

SABADINI-BENEDETTI ed altri. *Al punto 31) sostituire le parole: « salvo i casi di assoluta urgenza » con le altre: « nonché di partecipare attivamente all'interrogatorio dell'imputato e dei testi ».*

Pag. 542-549

VASSALLI-FORTUNA-MUSOTTO. *Al punto 31) sostituire le parole: « salvo i casi di assoluta urgenza » con le altre: « ed in ogni atto istruttorio compreso l'interrogatorio dell'imputato ».*

Pag. 542-550

VALIANTE. *Al punto 31) sostituire le parole: « salvo i casi di assoluta urgenza » con le altre: « nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato ».*

Pag. 542-550

VALIANTE-VASSALLI. *Al punto 31) sostituire la seconda parte con le seguenti parole:*

« facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni domiciliari, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali ».

Pag. 549

VALIANTE-VASSALLI. *Al punto 31) sostituire la seconda parte con le seguenti parole:*

« facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali ».

Pag. 550-551

### TESTO APPROVATO

31) « *facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;* »

Pag. 550

\* \* \*

Punto 32).

32) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire e di assistere e, inoltre, salvo che il giudice istruttore non lo vieti per esigenze istruttorie e per un limitato tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali;

Pag. 551

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 32) con il seguente:*

« diritto delle parti, nel corso dell'istruttoria supplementare, di prendere visione ed estrarre copia dei verbali degli atti assunti, salvo che il giudice istruttore non lo vieti motivatamente per esigenze istruttorie e per un limitato tempo ».

Pag. 552-555

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO. *Sostituire il punto 32) con il seguente:*

« facoltà delle parti di prendere visione di ogni verbale, compresi quelli dell'ispezione, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali ».

Pag. 551-552-553

SABADINI-BENEDETTI ed altri. *Sostituire il punto 32) con il seguente:*

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni e degli atti ai quali hanno diritto di partecipare ».

Pag. 551-553

SABADINI-BENEDETTI ed altri. *Alla fine del proprio emendamento aggiungere le seguenti parole:*

« nonché dell'intero fascicolo processuale ».

Pag. 552-553-555

GUIDI. *All'emendamento Fortuna ed altri sostituire le parole: « di ogni verbale » con le altre: « di ogni documento istruttorio ».*

Pag. 554

SABADINI-BENEDETTI. *Sostituire il punto 32) con il seguente:*

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni e degli atti ai quali hanno diritto di partecipare, di assistere, nonché di ogni altro atto istruttorio ».

Pag. 555

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO-VALIANTE. *Sostituire il punto 32) con il seguente:*

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio ».

Pag. 556

### TESTO APPROVATO

32) « *facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio; »*

Pag. 556

\* \* \*

Punto 33).

33) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo al termine dell'istruttoria;

Pag. 556-557

GRANZOTTO-CACCIATORE.

« *Sopprimere il punto 33) ».*

Pag. 556

PAPA. *Al punto 33) sostituire le parole: « degli atti del processo » con le altre: « di tutti gli atti del processo ».*

Pag. 556

## TESTO APPROVATO

[IDENTICO]

33) « *deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;* »

Pag. 557

\* \* \*

## Punto 34).

34) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

Pag. 511

GRANZOTTO. *Al punto 34) dopo la parola: « ordinare » aggiungere l'altra: « motivatamente ».*

Pag. 511

PAPA. *Al punto 34) sopprimere le parole:*

« quando il pubblico ministero ne faccia richiesta ».

Pag. 511

## TESTO APPROVATO

[IDENTICO]

34) « *attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;* »

Pag. 512

\* \* \*

## Nuovo punto proposto.

BENEDETTI-SABADINI. *Dopo il punto 34) aggiungere il seguente 34-bis):*

« introduzione nel processo del certificato di rito relativo all'imputato, alla parte offesa e al responsabile civile ed ai testimoni e acquisizione di ogni elemento utile a valutare la personalità delle parti e dei testi stessi ».

Pag. 753

[RITIRATO]

**Punto 35).**

35) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile;

Pag. 302-567

VALIANTE. *Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale in camera di consiglio ».

Pag. 567

PELLEGRINO-GUIDI ed altri. *Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« previsione che in caso di impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, il giudizio è rimesso al giudice competente per il dibattimento ».

Pag. 568-571

VALIANTE. *Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« impugnabilità della sentenza istruttoria ».

Pag. 570

VALIANTE. *Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio ».

Pag. 571

**TESTO APPROVATO**

35) « *impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;* »

Pag. 571

\* \* \*

**Punto 36).**

36) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa;

Pag. 566

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 36) con il seguente:*

« previsione, al termine dell'istruttoria supplementare, della prosecuzione dell'udienza preliminare con gli stessi obblighi e poteri del giudice istruttore di cui al punto 25) ».

Pag. 566

CAVALIERE. *Al punto 36) sostituire le parole: « mediante ordinanza » con le altre: « mediante semplice richiesta » e alla fine sopprimere le parole: « per qualsiasi causa ».*

Pag. 566

MUSOTTO. *Al punto 36) sopprimere le parole:  
« per qualsiasi causa ».*

Pag. 567

### TESTO APPROVATO

36) « *previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento; »*

Pag. 567

\* \* \*

Punto 37).

37) *previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore a sei mesi;*

Pag. 557

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO.

*« Sopprimere il punto 37) ».*

Pag. 557-561

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 37) con il seguente:*

*« previsione della durata massima dell'istruttoria che non dovrà superare, compresa la fase eventuale dell'istruttoria supplementare, il termine di un anno; in caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere motivatamente al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine comunque non superiore a sei mesi ».*

Pag. 557

BENEDETTI-SABADINI ed altri. *Al punto 37) sostituire le parole: « superiore ad un anno » con le altre: « superiore a sei mesi »; nonché le parole: « non superiore a sei mesi » con le altre: « non superiore a tre mesi ».*

Pag. 557

VALIANTE. *Al punto 37) sostituire le parole: « previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno » con le altre: « previsione della durata massima dell'istruttoria per un tempo non superiore a sei mesi ».*

Pag. 557

SABADINI-BENEDETTI ed altri. *Sostituire il proprio emendamento con il seguente:*

*Al punto 37) sostituire le parole: « superiore ad un anno » con le altre: superiore a sei mesi ».*

Pag. 558

[PUNTO 37 — SOPPRESSO]

\* \* \*

Punto 38).

38) previsione che qualora siano superati i termini di cui al numero precedente ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato;

Pag. 609-657

CAVALIERE.

« Sopprimere il punto 38) ».

Pag. 609-657

BENEDETTI-SABADINI ed altri. *Sostituire il punto 38) con il seguente:*

« previsione che, qualora sia superato il termine di sei mesi di cui al numero precedente, ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato ».

Pag. 609-657-663

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 38) con il seguente:*

« previsione che, qualora l'istruttoria non sia conclusa entro i termini di cui al numero precedente, gli atti del procedimento vengano rimessi nello stato in cui si trovano al tribunale per il dibattimento e l'imputato sia immediatamente scarcerato ».

Pag. 609-657-663

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO. *Sostituire il punto 38) con il seguente:*

« previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale in camera di consiglio una proroga di sei mesi per misure di carcerazione dell'imputato; se non vi provvede, o decorso quest'ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato ».

Pag. 609-657-662-664

GUIDI. *Sostituire il punto 38) con il seguente:*

« previsione che il termine di carcerazione preventiva non superi i sei mesi ».

Pag. 659-663

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO. *Al proprio emendamento sostituire le parole: « sei mesi » con le altre: « tre mesi »; nonché le parole: « per misure di carcerazione » con le altre: « custodia in carcere ».*

Pag. 662-664

BENEDETTI-SABADINI ed altri. *Sostituire il punto 38) con il seguente:*

« previsione che il periodo di custodia in carcere dell'imputato durante la fase istruttoria, non superi il termine di sei mesi, decorso il quale ne consegue l'automatica scarcerazione ».

Pag. 662-663

### TESTO APPROVATO

38) « *previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso quest'ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato; »*

Pag. 664

\* \* \*

#### Punto 38-bis).

VASSALLI. *Dopo il punto 38) aggiungere il seguente 38-bis):*

« *obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, e viceversa ».*

Pag. 613

VALIANTE. *Al punto 38-bis) sostituire le parole: « e viceversa » con le altre: « nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico ».*

Pag. 616

### TESTO APPROVATO

38-bis) « *obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico; »*

Pag. 616

## Punto 39).

39) immediatezza e concentrazione del dibattimento; Pag. 380

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Al punto 39) aggiungere dopo la parola: « concentrazione » la parola: « continuità ».*

Pag. 380

## TESTO APPROVATO

[IDENTICO]

39) « *immediatezza e concentrazione del dibattimento;* » Pag. 380

\* \* \*

## Punto 40).

40) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione o la vigilanza del presidente del collegio o del pretore che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie;

Pag. 617

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 40) con il seguente:*

« svolgimento del dibattimento sulle prove esibite dalle parti e su quelle acquisite in istruttoria; esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni ».

Pag. 617-638

SABADINI-BENEDETTI ed altri. *Sostituire il punto 40) con il seguente:*

« esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione del presidente del collegio o del pretore che decide sentito, nel primo caso il collegio, e immediatamente sulle eccezioni ».

Pag. 617-638-639

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO. *Al punto 40) sopprimere le parole:*

« il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie ».

Pag. 617-638

LA LOGGIA. *Al punto 40) sostituire le parole:* « che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » *con le altre:* « che possono a tal fine porre le domande che ritengono necessarie; il presidente del collegio o il pretore decidono immediatamente sulle eccezioni ».

Pag. 628-639

FORTUNA. *Al punto 40) sostituire le parole:* « il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » *con le altre:* « il presidente o il pretore può proporre alla libera valutazione delle parti temi utili alla ricerca della verità ».

Pag. 629-638

VALIANTE. *Sostituire l'emendamento Fortuna con il seguente:*

« il presidente o il pretore può proporre alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

Pag. 633-638

ALESSI-LA LOGGIA. *Al punto 40) sostituire le parole:* « il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » *con le altre:* « il presidente del collegio o il pretore possono sempre indicare nel corso del dibattimento temi di indagine sui quali ritengano necessari chiarimenti o prove ulteriori; a tale fine, dopo eseguito l'esame dell'imputato e dei testimoni, possono proporre domande purché esse non riproducano sotto qualsiasi forma quelle già poste dal pubblico ministero o dalla difesa ».

Pag. 633-639-640

VALIANTE. *Sostituire l'emendamento Fortuna con il seguente:*

« il presidente o il pretore può indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

Pag. 635-638

FORTUNA-VALIANTE. *Al punto 40) sostituire le parole:* « il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie » *con le altre:* « il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

Pag. 639-640

## TESTO APPROVATO

40) « esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità; »

Pag. 640

**Punto 40-bis).**

RIZ. *Dopo il punto 40 aggiungere il seguente 40-bis):*

« togliere al giudicante ogni potere di istruttoria pre-dibattimentale ».

Pag. 735

VALIANTE-FORTUNA-RIZ. *Sostituire l'emendamento Riz con il seguente:*

« divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento a colui che ha già svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento ».

Pag. 737-738

**TESTO APPROVATO**

40-bis) « *divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;* »

Pag. 738

\* \* \*

**Punto 40-ter).**

GUIDI-COCCIA ed altri. *Dopo il punto 40-bis) aggiungere il seguente 40-ter):*

« eliminazione dell'incidenza gerarchica nelle funzioni di esercizio dell'accusa, riduzione delle funzioni del pubblico ministero a quelle indispensabili all'esercizio dell'azione penale ».

Pag. 739

ALESSI. *Sostituire l'emendamento Guidi e Coccia con il seguente:*

« eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio delle funzioni dell'accusa ».

Pag. 742

**TESTO APPROVATO**

40-ter) « *eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa;* »

Pag. 742

**Nuovo punto proposto.**

GUIDI-TRAÏNA ed altri. *Dopo il punto 40-ter) aggiungere il seguente 40-quater):*

« previsione che il vincolo del segreto di Stato cede in ogni caso di fronte alle necessità della difesa e dell'accusa, e nella ipotesi in cui fatti per i quali si invoca possano rivestire carattere delittuoso. Determinazione rigorosa in ogni caso dell'oggetto del segreto di Stato e controllo dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria ».

Pag. 742-748

[NON ACCOLTO]

\* \* \*

**Punto 41).**

41) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 31) e, degli atti contenenti dichiarazioni solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti;

Pag. 640

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 41) con il seguente:*

« assoluto divieto della lettura nel dibattimento degli atti istruttori non compiuti con le garanzie previste al punto 31) e degli atti contenenti dichiarazioni, ad eccezione, per questi, degli atti non ripetibili e dell'interrogatorio dell'imputato contumace o assente ».

Pag. 641

FORTUNA-VASSALLI-MUSOTTO. *Sostituire il punto 41) con il seguente:*

« divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al punto 31), e solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni ».

Pag. 476-641-642

**TESTO APPROVATO**

41) « *divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al n. 31) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni;* »

Pag. 642

**Punto 42).**

42) scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento e ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti;

Pag. 642

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Sostituire il punto 42) con il seguente:*

« scadenza del termine dell'impugnazione dopo l'avviso di deposito del provvedimento alle parti e ai difensori e ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti; uguale decorrenza e scadenza dei termini per tutte le parti e soppressione dell'appello incidentale ».

Pag. 642-648

CAVALIERE. *Alla fine del punto 42) aggiungere le seguenti parole:*

« possibilità di impugnazione della sentenza anche contro la sola motivazione ».

Pag. 642-649

VALIANTE. *Al punto 42) sopprimere le parole:*

« scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento ».

Pag. 642-644-648

VALIANTE. *Sostituire il punto 42) con il seguente:*

« decorrenza del termine della impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento ».

Pag. 648-649

**TESTO APPROVATO**

42) « ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento; »

Pag. 650

\* \* \*

**Punto 42-bis).**

VALIANTE. *Dopo il punto 42) aggiungere il seguente 42-bis):*

« riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato assolto che ne abbia interesse ».

Pag. 644-646-649

**TESTO APPROVATO**

42-bis) « riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse; »

Pag. 650

**Nuovo punto proposto.**

VALIANTE. *Dopo il punto 42-bis) aggiungere il 42-ter):*

« ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data ».

Pag. 644-649

[ASSORBITO DAL PUNTO 42]

\* \* \*

**Punto 43).**

43) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova;

Pag. 650-664-681

RIZ. *Al punto 43) aggiungere le seguenti parole:*

« facoltà di impugnazione della sentenza di proscioglimento concessa al pubblico ministero e alla parte civile, nonché al responsabile civile nei casi in cui è consentita all'imputato ».

Pag. 664-681

COCCIA-GUIDI-CATALDO. *Sostituire il punto 43) con il seguente:*

« ammissione dell'impugnativa della parte civile, non solo per gli interessi civili, ma anche sull'accertamento del reato, mediante proposizione di essa al pubblico ministero con conseguente pronuncia dello stesso, a mezzo di ordinanza motivata non impugnabile, sulla proponibilità o meno dell'impugnativa ».

Pag. 644-649-665-680

**TESTO APPROVATO**

[IDENTICO]

43) « ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova; »

Pag. 681

**Punto 44).**

44) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire in ogni stato e grado del giudizio elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

Pag. 577-579-586

**TESTO APPROVATO**

[IDENTICO]

44) « *effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;* »

Pag. 586

\* \* \*

**Nuovo punto proposto.**

PELLEGRINO-CATALDO-GUIDI ed altri. *Dopo il punto 44) aggiungere il seguente 44-bis):*

« estensione del potere di disporre perizia nei casi in cui risulti opportuno avvalersi ai fini processuali del contributo della scienza e della tecnica;

ammissibilità di perizie dirette a stabilire le capacità percettive ed intellettive dei testimoni, dell'imputato e delle parti offese ».

Pag. 578-586

[NON ACCOLTO]

\* \* \*

**Nuovo punto proposto.**

GUIDI-BENEDETTI. *Dopo il punto 44-bis) aggiungere il seguente 44-ter):*

« previsione della validità delle prove indiziarie limitatamente ai casi nei quali possano offrire la stessa certezza delle prove dirette ».

Pag. 749-751

[NON ACCOLTO]

**Nuovo punto proposto.**

GUIDI-BENEDETTI. *Dopo il punto 44-ter) aggiungere il seguente 44-quater):*

« previsione di più ampi poteri per la induzione di testi a difesa con esclusione del potere del giudice di rivedere le liste testimoniali ritenute sovrabbondanti ».

Pag. 751

[ RITIRATO ]

\* \* \*

**Punto 44-quinquies).**

SABADINI-COCCIA ed altri. *Dopo il punto 44-quater) aggiungere il seguente 44-quinquies):*

« obbligatorietà della notifica al difensore a pena di nullità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione e ammissibilità del ricorso per cassazione indipendentemente dal tipo di procedimento adottato ».

Pag. 752

VALIANTE. *All'emendamento Sabadini-Coccia ed altri sopprimere le parole:*

« e ammissibilità del ricorso per cassazione indipendentemente dal tipo di procedimento adottato ».

Pag. 752

**TESTO APPROVATO**

44-quinquies) « *obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;* »

Pag. 753

\* \* \*

**Nuovo punto proposto.**

GUIDI-BENEDETTI ed altri. *Dopo il punto 44-quinquies) aggiungere il seguente 44-sexies):*

« istituzione della corte di assise con giurie popolari per i due gradi di merito ispirate ai seguenti criteri:

di composizione: determinate da nove giurati, da un magistrato togato e dal presidente;

di estrazione: fra cittadini che abbiano superato i diciotto anni, che sappiano leggere e scrivere, che godano dei diritti civili e politici su liste formate dalle vigenti commissioni;

previsione del diritto delle parti di ricusazione dei giurati fino a cinque;

dovere dei magistrati togati di collaborare dopo la deliberazione del verdetto da parte dei giurati alla stesura della motivazione ».

Pag. 726-729

[NON ACCOLTO]

\* \* \*

#### Nuovo punto proposto.

GUIDI-BENEDETTI ed altri. *Dopo il punto 44-sexies) aggiungere il seguente 44-septies):*

« eliminazione del procedimento a sezioni unite e, subordinatamente, revisione del procedimento a sezioni penali riunite al fine di stabilire la tassatività dei casi e il rispetto del principio della precostituzione del giudice per legge attraverso la elettività, da parte dell'intero corpo dei magistrati, dei giudici delle sezioni unite e la periodica rinnovazione degli stessi ».

Pag. 730

[NON ACCOLTO]

\* \* \*

#### Punto 44-octies).

GUIDI-TRAINA ed altri. *Dopo il punto 44-septies) aggiungere il seguente 44-octies):*

« previsione tassativa dei casi nei quali è ammesso l'annullamento senza rinvio da parte del giudice di cassazione, con eliminazione di valutazioni discrezionali da parte dello stesso;

obbligatorietà del dibattimento nei procedimenti per rimessione ad altro giudice;

previsione dell'obbligo delle conclusioni della difesa nel procedimento per cassazione ».

Pag. 730-731-732

ALESSI. *Sostituire il terzo comma del nuovo punto 44-octies) con il seguente:*

« previsione della presenza della difesa nei giudizi per cassazione ».

Pag. 731

GUIDI. *Dopo il punto 44-septies) aggiungere il seguente 44-octies):*  
« necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione ».

Pag. 732

#### TESTO APPROVATO

44-octies) « *necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;* »

Pag. 732

\* \* \*

**Punto 45).**

45) ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

Pag. 651

#### TESTO APPROVATO

[IDENTICO]

45) « *ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;* »

Pag. 651

\* \* \*

**Punto 46 e 46-bis).**

46) ammissibilità della assunzione, nel procedimento di appello, di nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento;

Pag. 651-681

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Alla fine del punto 46) aggiungere le seguenti parole:*

« con le forme previste al punto 40) ».

Pag. 651-681-695

GUIDI-BENEDETTI ed altri. *Sostituire il punto 46) con il seguente:*

« previsione che il procedimento di appello si informi al diretto controllo di tutte le risultanze del procedimento di primo grado, attraverso la rinnovazione del dibattimento e con l'acquisizione anche di nuovi elementi di prova. Eliminazione delle disparità vigenti tra accusa e difesa costituite dalla possibilità dell'appello richiesto da parte del solo pubblico ministero ».

Pag. 651-681-694

ALESSI. *Sostituire il punto 46) con il seguente:*

« obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta nella fase degli atti preliminari del dibattimento e nei limiti dalla stessa indicati. Facoltà di proporre nuovi accertamenti e nuove prove e potere del giudice di appello di respingere la richiesta, con ordinanza motivata soggetta a ricorso per cassazione unitamente alla sentenza ».

Pag. 681-684-695

FORTUNA. *All'emendamento Alessi sostituire le parole:* « obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta nella fase degli atti preliminari del dibattimento e nei limiti dalla stessa indicati » *con le altre:* « obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta ».

Pag. 690-695

FORTUNA. *All'emendamento Alessi sostituire le parole:* « facoltà di proporre nuovi accertamenti e nuove prove e potere del giudice d'appello di respingere la richiesta, con ordinanza motivata soggetta a ricorso per cassazione unitamente alla sentenza » *con le altre:* « facoltà di proporre nuovi accertamenti e nuove prove ».

Pag. 690-695

FORTUNA-VALIANTE. *Sostituire l'emendamento Alessi con il seguente:*

« obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello se una parte ne faccia richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità dell'assunzione di nuove prove ».

Pag. 691-696

GUIDI-BENEDETTI-COCCIA. *All'emendamento Fortuna-Valiante sostituire le parole:* « ammissibilità dell'assunzione di nuove prove » *con le altre:* « diritto alla assunzione di nuove prove ».

Pag. 696

GUIDI-BENEDETTI-COCCIA. *Alla fine dell'emendamento Fortuna-Valiante aggiungere le seguenti parole:*

« eliminazione delle disparità vigenti tra accusa e difesa costituite dalla possibilità dell'appello incidentale richiesto da parte del solo pubblico ministero ».

Pag. 696

VALIANTE. *Alla fine del punto 46) aggiungere le seguenti parole:*

« ammissibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero e dell'imputato ».

Pag. 697

CASTELLI. *Sostituire l'emendamento Guidi, Benedetti e Coccia con il seguente:*

« eliminazione delle disparità vigenti tra accusa e difesa, costituite dalle diverse possibilità di appello ».

Pag. 698

VALIANTE. *Sostituire l'emendamento Guidi, Benedetti e Coccia con il seguente:*

« parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale ».

Pag. 698

### TESTO APPROVATO

46) « *obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità dell'assunzione di nuove prove;* »

Pag. 699

46-bis) « *parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;* »

Pag. 699

\* \* \*

**Punto 47).**

47) **ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente, garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento;**

Pag. 699-715

VALIANTE. *Sostituire il punto 47) con il seguente:*

« ammissibilità della revisione a favore del condannato — e nel caso dei più gravi delitti, anche, ad iniziativa del pubblico ministero, nell'interesse della giustizia — sempre che siano sopravvenute decisioni irrevocabili, incompatibili con la condanna o con l'assoluzione dello imputato, ovvero si siano scoperti nuovi rilevanti elementi di prova ».

Pag. 699-715-724

FORTUNA. *Sostituire il punto 47) con il seguente:*

« ammissibilità della revisione al fine di garantire la più ampia tutela dell'innocente ».

Pag. 722-724

GOVERNO. *Sostituire il punto 47) con il seguente:*

« ammissibilità della revisione al fine di garantire la più ampia tutela dell'innocente anche in relazione a titoli di reato di minore gravità ».

Pag. 722-724

GOVERNO. *Sostituire il punto 47) con il seguente:*

« estensione della revisione anche ai casi di erronea condanna anche rispetto a coloro che erano non imputabili, non punibili o punibili con sanzione di minore gravità ».

Pag. 723-724

GOVERNO. *Sostituire il punto 47) con il seguente:*

« ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili, o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo ».

Pag. 723-724-725

### TESTO APPROVATO

47) « ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili, non punibili, o punibili, con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; »

Pag. 725

\* \* \*

Punto 48).

48) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

Pag. 703

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Al punto 48) dopo la parola: « sicurezza » aggiungere le altre: « e di prevenzione ».*

Pag. 703-711-732

MORVIDI-GUIDI ed altri. *Sostituire il punto 48) con il seguente:*

« riforma del processo di sicurezza in modo da garantire l'accertamento di pericolosità attraverso l'esame scientifico del soggetto; prevedere e garantire il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto della difesa ».

Pag. 703-710

ALESSI. *Sostituire il punto 48) con il seguente:*

« giurisdizionalizzazione e garanzia del contraddittorio ed impugnativa in tutti i provvedimenti diretti all'applicazione delle misure di sicurezza ».

Pag. 707-709-710

ALESSI. *Al punto 48) sopprimere le parole:*

« effettivo giudizio di pericolosità ».

Pag. 710

### TESTO APPROVATO

48) « *giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;* »

Pag. 711

\* \* \*

### Nuovo punto proposto.

VALIANTE. *Dopo il punto 48) aggiungere il seguente 48-bis):*

« per l'esecuzione di pene pecuniarie, intimazione al condannato di pagare la somma dovuta entro un termine perentorio, eventualmente prorogabile per giustificati motivi, decorso il quale si provvederà direttamente alla esecuzione forzata. Attribuzione agli uffici finanziari del recupero delle spese di giustizia ».

Pag. 711

[RITIRATO]

\* \* \*

### Punto 48-ter).

VALIANTE. *Dopo il punto 48-bis) aggiungere il seguente 48-ter):*

« riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione ».

Pag. 712

LA LOGGIA. *Dopo il punto 48-bis) aggiungere il seguente 48-ter):*

« riparazione dell'errore giudiziario ».

Pag. 713-714

### TESTO APPROVATO

48-ter) « *riparazione dell'errore giudiziario;* »

Pag. 714

**Punto 48-quater).**

VALIANTE. *Dopo il punto 48-ter) aggiungere il seguente 48-quater):*

« precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o dell'istruttoria, o del giudizio ».

Pag. 256-715

**TESTO APPROVATO**

48-quater) « *precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o dell'istruttoria, o del giudizio;* »

Pag. 715

\* \* \*

**Punto 49).**

49) « adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice; »

Pag. 380

**TESTO APPROVATO**

[IDENTICO]

49) « *adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti, dal vigente codice;* »

Pag. 380

\* \* \*

**Punto 50).**

50) « coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri e i principi sopra enunciati; »

Pag. 380-754

RIZ. « *Sopprimere il punto 50) ».*

Pag. 754-756

FORTUNA. *Sostituire il punto 50) con il seguente:*

« coordinamento organico del nuovo codice di procedura penale con i criteri e i principi sopra indicati ».

Pag. 755

[PUNTO 50 — SOPPRESSO]

**Nuovo punto proposto.**

GRANZOTTO-CACCIATORE. *Dopo il punto 50) aggiungere il seguente 50-bis):*

« assicurazione all'imputato di una effettiva difesa sin dai primi atti del procedimento, anche se non disponga dei mezzi per nominare un difensore di fiducia ».

Pag. 756

[RITIRATO]

\* \* \*

**ART. 3.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

Pag. 192

**TESTO APPROVATO**

[IDENTICO]

*« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso ».*

Pag. 192

**ART. 4.**

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

Pag. 761

COMMISSIONE BILANCIO. *Sostituire le parole: « dal 1968 al 1970 » con le altre: « dal 1969 al 1971 ».*

Pag. 761

#### TESTO APPROVATO

*« È autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge. »*

Pag. 761

#### ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per gli anni 1968 e 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 762

COMMISSIONE BILANCIO. *Sostituire le parole: « si provvede per gli anni 1968 e 1969 » con le altre: « si provvede per l'anno 1969 ».*

Pag. 762

#### TESTO APPROVATO

*« Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.*

*Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».*

Pag. 762